DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1994

relativa a domande di restituzione di dazi antidumping riscossi sulle importazioni di alcuni tipi di lettori di dischi compact originari del Giappone (Amroh BV, PIA HIFI)

(94/992/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 [2], in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

(1) Tra maggio 1992 e luglio 1993, le società Amroh BV e PIA HIFI, importatori indipendenti aventi sede rispettivamente a Weesp (Paesi Bassi) e Weiterstadt (Germania) hanno presentato nove domande di restituzione dei dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CEE) n. 112/90 [3] su alcuni tipi di lettori di dischi compact originari del Giappone e da esse pagati sulle importazioni di detti prodotti fabbricati ed esportati dalla società Accuphase Laboratory nel periodo da maggio 1992 a giugno 1993. Le società richiedenti hanno affermato di aver pagato prezzi all'esportazione nettamente superiori al valore normale. Le domande sono ricevibili, in particolare per quanto riguarda i termini, essendo state presentate entro il periodo di tre mesi di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

(2) Tre delle domande presentate dalla Amroh BV riguardavano merci importate nel periodo maggio-giugno 1992, già contemplato da una decisione della Commissione [4] relativa a domande di restituzione di dazi antidumping riscossi sulle importazioni di lettori di dischi compact originari del Giappone. La decisione, che autorizzava la restituzione di un importo pari al 16,9 del valore in base al quale le autorità competenti avevano calcolato l'importo del dazio antidumping, deve applicarsi anche alle tre transazioni citate sopra, in quanto la loro inclusione nel calcolo non altera il margine di dumping effettivo per il periodo esaminato.

(3) La Commissione ha deciso di esaminare le altre domande, concernenti importazioni effettuate nel periodo febbraio-giugno 1993, secondo le disposizioni sulle domande relative a forniture successive fissate nel punto I, paragrafo 4 della nota della Commissione riguardante la restituzione di dazi antidumping [5]. Le informazioni necessarie per accertare la fondatezza delle domande sono state fornite per il periodo dal 21 dicembre 1992 al 20 giugno 1993 compreso e sono state inviate direttamente alla Commissione dalla società Accuphase Laboratory, alla quale i richiedenti si erano rivolti.

(4) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'esame delle domande di restituzione.

(5) I richiedenti sono stati informati in merito ai risultati dell'esame delle domande. È stato fissato un termine adeguato entro il quale essi potevano presentare osservazioni sulle informazioni ricevute e si è tenuto debitamente conto di tali osservazioni.

II. PRODOTTO IN ESAME

(6) La definizione del prodotto in esame è identica a quella esposta nel regolamento (CEE) n. 112/90, modificato dal regolamento (CEE) n. 819/92 [6]. I prodotti in esame sono alcuni tipi di lettori di dischi compact di cui ai codici NC ex 8519 31 00, ex 8519 39 00, ex 8519 99 10, ex 8520 31 90, ex 8520 39 90 e ex 8527 31 91 (codici Taric 8519 31 00*10, 8519 39 00*10, 8519 99 10*10, 8520 31 90*30, 8520 39 10*10, 8529 39 90*10 e 8527 31 91*10) [7], in seguito denominati lettori di dischi compact.

[1] GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.
[2] GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10.
[3] GU n. L 13 del 17. 1. 1990, pag. 21.
[4] GU n. L 150 del 22. 6. 1993, pag. 44.
[5] GU n. C 266 del 22. 10. 1986, pag. 2.
[6] GU n. L 87 del 2. 4. 1992, pag. 1.
[7] Si tratta di apparecchi di riproduzione del suono «stand alone» con un sistema di lettura ottica laser e con dimensioni di almeno 216 × 45 × 150 mm, nei quali è possibile inserire un numero massimo di dieci dischi compact, compresi gli apparecchi di riproduzione del suono che possono essere incorporati in un sistema rack, a condizione che possano funzionare autonomamente con alimentazione e comandi indipendenti, a corrente alternata di 110 — 120 — 220 — 240 V, esclusi gli apparecchi funzionanti con un'alimentazione a corrente continua pari o inferiore a 12 V.

III. RISULTANZE IN MATERIA DI RESTITUZIONE

A. **Fondatezza della domanda**

(7) A norma dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88 l'importatore che ha pagato il dazio antidumping e che ne chiede la restituzione deve dimostrare che i dazi riscossi superano il margine di dumping calcolato per il periodo di riferimento pertinente. Il margine di dumping deve essere calcolato con lo stesso metodo applicato nell'inchiesta iniziale.

(8) La Commissione ha ritenuto che le informazioni fornite dai richiedenti e dall'esportatore riguardo al valore normale e ai prezzi all'esportazione dei diversi modelli di lettori di dischi compact fossero sufficienti per calcolare correttamente l'effettivo margine di dumping medio.

1. *Valore normale*

(9) Uno dei modelli di lettori di dischi compact prodotti dall'Accuphase Laboratory è stato venduto sul mercato interno in quantitativi sufficientemente rappresentativi e a prezzi che permettevano il recupero di tutti i costi, adeguatamente ripartiti, nel corso di normali operazioni commerciali. Il valore normale è stato quindi stabilito in base alla media ponderata dei prezzi di vendita di detto modello, al netto di tutti gli sconti e abbuoni. Per gli altri moduli il valore normale è stato calcolato a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) ii) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

2. *Prezzo all'esportazione*

(10) Dato che l'Accuphase Laboratory ha venduto i lettori di dischi compact direttamente ad importatori indipendenti nella Comunità, i prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi netti effettivamente pagati o pagabili per il prodotto venduto per l'esportazione nella Comunità.

3. *Confronto*

(11) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88, la Commissione ha tenuto conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi quando è stata dimostrata l'esistenza di un rapporto diretto tra dette differenze e le vendite in esame. Sono stati tra l'altro applicati adeguamenti per tener conto delle spese di nolo, di assicurazione e di movimentazione, nonché delle retribuzioni del personale di vendita. Tutti i confronti sono stati effettuati allo stesso stadio commerciale, a livello franco fabbrica.

(12) Per quanto riguarda le differenze inerenti ai costi sostenuti per le garanzie, la Commissione ha accertato che l'adeguamento chiesto dal richiedente per tener conto dell'entità di tali costi sul mercato interno era basato in parte su transazioni che non rientravano nel periodo dell'inchiesta. La Commissione ha pertanto calcolato il costo medio per questa voce su tutte le vendite di lettori dischi compact di tipo «stand alone» per il periodo pertinente e ha adeguato il valore normale in base al risultato così ottenuto.

(13) Gli adeguamenti richiesti per tenere conto delle spese di finanziamento e delle commissioni sono stati applicati solo se adeguatamente provati.

(14) L'Accuphase Laboratory ha inoltre chiesto adeguamenti per le spese promozionali. Tuttavia, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento (CEE) 2423/88, non possono essere applicati adeguamenti per tener conto delle differenze inerenti a tali spese, in quanto queste differenze non incidono sulla comparabilità dei prezzi. La domanda è stata pertanto respinta.

4. *Margine di dumping*

(15) Per il periodo di riferimento in questione, la Commissione ha confrontato il valore normale medio ponderato di ciascun modello di lettore di dischi compact, franco fabbrica, con il prezzo all'esportazione franco fabbrica applicato dall'Accuphase Laboratory per ciascuna spedizione venduta per l'esportazione nella Comunità nello stesso periodo. La Commissione ha accertato che il margine di dumping medio nel periodo in esame era inferiore a quello stabilito nel regolamento (CEE) n. 112/90 nei confronti della stessa società. La Commissione ha concluso che nel periodo in esame il margine medio ponderato di dumping, espresso in percentuale del valore cif complessivo era del 15,7 %. I richiedenti hanno quindi dimostrato che il dazio riscosso ad un'aliquota del 32 % supera il margine di dumping effettivo per il periodo interessato.

B. **Importi da rimborsare**

(16) Gli importi da rimborsare ai richiedenti, corrispondenti alla differenza tra l'aliquota del dazio riscosso e il margine di dumping effettivo, sono pari al 16,3 % (32 % meno 15,7 %) del valore impiegato dalle autorità competenti per calcolare il livello del dazio antidumping.

(17) Per le transazioni di cui al punto 2, gli importi da restituire sono pari al 16,9 % del valore impiegato dalle autorità competenti per calcolare il livello del dazio antidumping.

(18) I richiedenti sono stati informati dei risultati dell'esame e non hanno presentato osservazioni. La

Commissione ha informato gli Stati membri e ha dato il suo parere sulla questione. Gli Stati membri non hanno fatto obiezioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le domande di restituzione di dazi antidumping presentate dalle società Amroh BV e PIA Hifi Vertriebs GmbH in relazione alle importazioni effettuate nel periodo dal 21 dicembre 1992 al 20 giugno 1993 sono accolte per l'importo corrispondente al 16,3 % del valore in base al quale le autorità competenti hanno calcolato l'importo del dazio antidumping.

Le domande di restituzione di dazi antidumping presentate dalla società Amroh BV in relazione alle importazioni effettuate nel periodo da maggio a luglio 1992 sono accolte per l'importo corrispondente al 16,9 % del valore in base al quale le autorità competenti hanno calcolato l'importo del dazio antidumping.

Articolo 2

Gli importi di cui all'articolo 1 devono essere restituiti rispettivamente dalle autorità dei Paesi Bassi e della Germania.

Articolo 3

Sono destinatari della presente decisione i Paesi Bassi, la Repubblica federale di Germania e le seguenti società:

— Amroh BV, Hogeweyselaan 227, 1382 JL Weesp, Paesi Bassi,

— PIA Hifi Vertriebs GmbH, Rosenweg 6, 64331 Weiterstadt, Germania.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Membro della Commissione